



# COMUNE DI CHIETI

VIII° SETTORE – SANITA'

PROT. N. 34002

ORDINANZA N. 226

DEL 12 GIU. 2014

## IL SINDACO

**Richiamata** l'ordinanza n. 10 del 26 aprile 2010, con la quale è stato ordinato ai cittadini proprietari/detentori di terreni e di aree (quali giardini, cortili ecc.) di provvedere alla loro pulizia periodica tramite lo sfalcio e l'estirpazione delle erbacce e l'eliminazione dopo la pulizia dei residui di sfalcio;

**Preso atto** della segnalazione dello stato di incuria in cui versa l'area archeologica sita nella zona denominata "Civitella", perché invasa da erbacce, sterpaglie ecc.;

**Dato atto** che la citata area archeologica è di proprietà della Soprintendenza Archeologica d'Abruzzo, avente sede in Chieti in Via Degli Agostiniani n.14;

### Considerato:

1. che il proliferare della vegetazione spontanea offre riparo ed habitat ad insetti e animali indesiderati, determinando l'insorgenza di inconvenienti igienico-sanitari, nocimento per la salute dei cittadini ed inoltre situazioni lesive all'incolumità pubblica, esponendo il centro abitato e le zone limitrofe a rischio di incendi di natura colposa o causati da autocombustione;
2. che per rendere efficaci gli interventi condotti dall'Ente, anche i privati cittadini, proprietari e/o detentori di aree, terreni, debbano mettere in atto tutte le azioni per evitare lo stato di abbandono delle loro proprietà, al fine di garantire le minime condizioni di igiene, salubrità, sicurezza e decoro, a tutela dell'igiene e della salute pubblica;
3. che il sito archeologico della zona della città denominata "Civitella" è altamente frequentato da visitatori, residenti e non residenti, per cui necessita una periodica e accurata manutenzione;

**Ritenuto**, per quanto sopra, di dover emettere, per la tutela dell'igiene, della salute ed incolumità pubblica, nonché del decoro urbano, ai sensi dell'art.50 del Dlgs. 267/2000, un'ordinanza sindacale nei confronti della Soprintendenza Archeologica d'Abruzzo, avente sede a Chieti in Via Degli Agostiniani, n.14, affinché provveda, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento del presente provvedimento, alla accurata pulizia del sito archeologico sopra citato, dalle erbacce, sterpaglie, rovi e quant'altro vi abbia proliferato, stante anche l'insorgere della stagione estiva;

**Visto** quanto disposto dal T.U. 18.08.2000 n.267, art.50, in materia di poteri attribuiti al Sindaco, quale massima Autorità sanitaria locale;

**Visti** gli artt.13 e 14 della legge 23.12.1978, n.833;

**Visto** il vigente Regolamento comunale di igiene e sanità;

Vista l'ordinanza n.10 del 26 aprile 2010

## **ORDINA**

alla Soprintendenza Archeologica D'Abruzzo, avente sede in Chieti Via degli Agostiniani n.14, di provvedere entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal ricevimento del presente provvedimento, alla accurata pulizia del sito archeologico, ubicato nella zona "Civitella", attraverso l'estirpazione delle erbacce, sterpaglie e quant'altro vi abbia proliferato, nonché alla derattizzazione;

## **SI DISPONE**

che nel futuro l'area interessata dovrà essere costantemente pulita attraverso periodiche opere di bonifica.

## **AVVERTE**

che trascorso il termine concesso senza alcun esito, verrà applicata, per la violazione della presente ordinanza, la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 16 della legge 16.01.2003, n. 3, riguardanti disposizioni ordinamentali in materia di Pubblica Amministrazione", integrato dall'art. 1 - quater della legge 116/03;

Il presente atto viene notificato:

alla Soprintendenza Archeologica D'Abruzzo, Via degli Agostiniani n.14 Chieti;

ed inviato al Corpo di Polizia Municipale, con invito alla verifica in merito alla ottemperanza della presente ordinanza.

**Il Sindaco**  
**Avv. Umberto Di Primio**

